

Indicazioni operative 2024

Appartenenza, salario annuo assicurato e contributi

Le **informazioni** seguenti, relative ad articoli selezionati, si basano sul Regolamento in vigore dal 01.01.2020 (RegPr) della Cassa pensione ecclesiastica Svizzera centrale-Glarona-Ticino (Cassa Pensione o KPUGT, dalla denominazione legale Kirchliche Pensionskasse Urschweiz-Glarus-Tessin).

Articolo 4 Appartenenza regolare

- 4.1 Nella Cassa Pensione sono assicurati in linea di principio unicamente i dipendenti di datori di lavoro affiliati che sottostanno all'obbligo di assicurazione secondo la Legge federale sulla Previdenza Professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Se al momento dell'annuncio non è intervenuto nessun caso di rischio, i datori di lavoro affiliati possono inoltre, di comune intesa, annunciare alla Cassa Pensione i seguenti dipendenti con effetto retroattivo al massimo fino al 1° di gennaio dell'anno in corso:
- a) dipendenti con attività accessoria che non sottostanno all'obbligo LPP, i quali sono già obbligatoriamente assicurati per un impiego principale o che esercitano quale professione principale un'attività indipendente, se il salario annuo versato dal datore di lavoro che lo annuncia raggiunge il minimo secondo la LPP;
 - b) dipendenti presso un datore di lavoro con un rapporto di lavoro non sottoposto all'obbligo LPP, in quanto il salario non raggiunge il minimo secondo la LPP, a condizione che il totale dei salari percepiti presso vari datori di lavoro affiliati raggiunga globalmente l'importo minimo secondo la LPP e il salario annuo assicurabile annunciato da un datore di lavoro raggiunga il minimo secondo la LPP;
 - c) sacerdoti che sono già assicurati presso la Cassa Pensione quali membri attivi, durante un impiego all'estero autorizzato dall'Ordinario diocesano o un periodo sabbatico, per una durata massima di 2 anni e al massimo fino al compimento di 60 anni; quale salario annuo assicurato viene considerato l'ultimo salario annuo assicurato oppure un importo inferiore, ma quest'ultimo deve raggiungere almeno il salario minimo in vigore secondo la LPP; il salario annuo assicurato scelto viene congelato.
- 4.2 L'appartenenza alla Cassa Pensione inizia il 1° del mese in cui inizia il rapporto di lavoro oppure il 1° del mese in cui il salario annuo assicurato raggiunge il salario minimo secondo la LPP, non prima però del 1° gennaio dopo il compimento dell'età di 17 anni. Una riammissione viene considerata come una nuova iscrizione.
- 4.3 I membri sono assicurati dal 1° gennaio dopo il compimento dell'età di 17 anni per i rischi invalidità e decesso, quindi dal 1° gennaio dopo il compimento dell'età di 24 anni anche per la vecchiaia.
- 4.4 L'appartenenza alla Cassa Pensione di un assicurato attivo che non ha ancora compiuto 60 anni o che rientra nel caso come all'art. 18.2, termina con l'ultimo giorno del mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, se non sussiste il diritto a prestazioni sotto forma di rendita. L'appartenenza termina pure nel caso in cui, durante il rapporto di lavoro prima del compimento di 60 anni, il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo secondo la LPP.

Obbligo assicurativo secondo la LPP

In linea di principio, ogni dipendente che viene retribuito per la sua attività presso un datore di lavoro affiliato è soggetto all'assicurazione obbligatoria secondo la LPP. Se tuttavia si verifica anche solo una delle 6 situazioni seguenti, questo obbligo LPP cade, e in generale pure la possibilità di un'appartenenza alla KPUGT:

- a) l'età LPP, cioè la differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita del dipendente, è inferiore a 18 anni;
- b) il salario annuo calcolato per un intero anno civile, percepito presso ogni datore di lavoro affiliato, non raggiunge il salario minimo LPP (2024 CHF 22'050.00). In caso di diritto a una rendita d'invalidità parziale, gli importi limite di riferimento si basano sulla percentuale esatta della frazione di rendita. Per chiarimenti su eventuali obblighi LPP di beneficiari di una rendita d'invalidità parziale, raccomandiamo di contattare il nostro ufficio di Lugano (Curia vescovile);

- c) il dipendente è invalido almeno al 70% ai sensi dell'AI, oppure dopo la riduzione o soppressione della rendita AI rimane assicurato provvisoriamente presso l'istituto di previdenza precedente;
- d) con il dipendente è stato concluso un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata massima di 3 mesi, ma con le seguenti riserve:
- se il rapporto di lavoro viene prolungato senza interruzione oltre la durata di 3 mesi, il dipendente è assicurato dal momento in cui è stata concordata la proroga (di norma, tuttavia, l'ammissione è retroattiva);
 - se più impieghi successivi presso lo stesso datore di lavoro durano complessivamente più di 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del 4° mese di impiego effettivo (di norma, tuttavia, l'ammissione è retroattiva); se già anteriormente al primo inizio del rapporto di lavoro viene concordato che la durata dell'impiego supera complessivamente i 3 mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro;
- e) il dipendente svolge un'attività accessoria presso il datore di lavoro affiliato ed è già assicurato obbligatoriamente per un'attività principale presso un altro datore di lavoro;
- f) il dipendente svolge un'attività indipendente a titolo principale, riconosciuta come tale dall'AVS.

Possibilità di assicurazione anche in assenza di obbligo LPP

I dipendenti elencati di seguito possono essere annunciati volontariamente alla KPUGT dai datori di lavoro affiliati, di comune accordo e retroattivamente al massimo fino al 1° gennaio dell'anno civile in corso, anche in assenza di un obbligo LPP, se al momento dell'ammissione non è ancora intervenuto alcun caso di rischio:

- a) dipendenti occupati a titolo accessorio presso il datore di lavoro affiliato, e che sono assicurati obbligatoriamente presso un altro datore di lavoro per la loro attività principale oppure svolgono un'attività indipendente a titolo principale. Il salario annuo assicurabile percepito presso il datore di lavoro che lo notifica deve comunque raggiungere almeno il salario minimo LPP (2024 CHF 22'050.00);
- b) dipendenti di un datore di lavoro affiliato con un rapporto di lavoro non soggetto all'obbligo LPP, in quanto il reddito totale presso questo datore di lavoro è inferiore al salario minimo LPP, a condizione che percepiscano anche redditi presso vari datori di lavoro affiliati che complessivamente raggiungono il salario minimo LPP;
- c) sacerdoti già assicurati come attivi nella Cassa Pensione, nel caso di un incarico all'estero o un periodo sabbatico approvato dal vescovo della durata massima di 2 anni e al massimo fino al compimento di 60 anni. Il salario annuo assicurato corrisponde all'ultimo salario annuo assicurato o ad un importo inferiore, che deve raggiungere almeno il salario minimo LPP valido in quel momento (2024 CHF 22'050.00). Il salario annuo assicurato scelto viene poi congelato.

Impiego multiplo secondo l'art. 4.1 cpv. b) RegPr: I datori di lavoro possono notificare anche il salario di collaboratori a tempo parziale che non sottostanno all'obbligo LPP: se questi collaboratori hanno un rapporto di lavoro con altri datori di lavoro affiliati alla nostra Cassa Pensione e percepiscono un salario complessivo che raggiunge il minimo LPP (2024 CHF 22'050.00), il nostro ufficio amministrativo verificherà se è possibile applicare l'assicurazione LPP nella forma dell'**impiego multiplo**. Questa possibilità di assicurarsi rimane **volontaria e può essere notificata solo previo accordo tra il datore di lavoro e la persona assicurata**. In questo caso, i singoli salari di ogni impiego parziale verranno coordinati dall'ufficio amministrativo e combinati come impiego multiplo.

Inizio e fine dell'appartenenza

Anche se un rapporto di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria inizia o termina nel corso del mese, l'appartenenza alla KPUGT si estende per tutto il mese in questione.

Esempi	entrata al 28 novembre	inizio dell'appartenenza al 1° novembre
	uscita al 5 dicembre	fine dell'appartenenza al 31 dicembre

Salari orari e loro verifica in dicembre

Il salario presumibile per l'intero anno in corso deve essere stimato in anticipo, all'inizio di ogni anno, tenendo conto del reddito effettivamente conseguito l'anno precedente e di eventuali modifiche già concordate. Se il grado di occupazione di un dipendente non assicurato aumenta nel corso dell'anno, in modo tale che il reddito annuo presumibile raggiunga il salario minimo LPP (2024 CHF 22.050,00), il dipendente sarà soggetto all'obbligo di assicurazione. In caso di invalidità o di decesso, la notifica immediata può prevenire una carenza di prove in merito all'obbligo di prestazioni e al loro ammontare. Al più tardi nel mese di dicembre di ogni anno, si dovrebbe verificare se i redditi annuali effettivamente conseguiti da tutti i dipendenti non assicurati hanno raggiunto il salario minimo LPP.

Al contrario, l'affiliazione termina se il reddito presumibile, calcolato per un intero anno, scende sotto il salario minimo LPP, questo nel caso di un rapporto di lavoro già in essere prima del compimento del 60° anno di età. Se tale fatto viene determinato definitivamente e in buona fede solo alla fine dell'anno, l'uscita dalla KPUGT generalmente non viene eseguita retroattivamente. In caso di invalidità o di decesso, la KPUGT potrebbe essere tenuta a versare le prestazioni fino al momento della notifica.

Notifiche di assicurazione e mutazioni per mezzo dei formulari ufficiali

I datori di lavoro sono pregati di notificare al più presto all'ufficio amministrativo tutti i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria e le relative modifiche, utilizzando i formulari KPUGT più recenti. Questi formulari, come altri documenti e informazioni, si trovano sul nostro sito internet www.cpet.ch.

Articolo 7 Salario annuo assicurato

- 7.1 Il salario annuo assicurato corrisponde, su riserva dell'articolo 7.2, a quello previsto nell'ambito dell'obbligatorietà AVS, al massimo comunque 6 volte l'importo della rendita di vecchiaia annua massima AVS. Se il rapporto di lavoro dura meno di 12 mesi, quale salario annuo assicurato si considera il salario che verrebbe corrisposto in caso di occupazione durante tutto l'anno. Il salario annuo assicurato viene fissato anticipatamente per l'intero anno civile, in base all'annuncio del datore di lavoro. Il salario obbligatorio AVS proveniente da un datore di lavoro non affiliato non può essere assicurato.
- 7.2 Componenti del salario versate occasionalmente vengono omesse dal calcolo del salario annuo assicurato. Si tratta essenzialmente di:
- a) gratifiche per anzianità di servizio,
 - b) indennità e diarie per impieghi straordinari,
 - c) indennità e supplementi per lavoro straordinario,
 - d) indennità straordinarie per prestazioni particolari,
 - e) indennità per ferie non effettuate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
 - f) liquidazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
 - g) indennità in caso di licenziamento,
 - h) altre componenti occasionali del salario da stabilirsi da parte del Consiglio di Fondazione.
- 7.3 Cambiamenti del salario annuo assicurato vengono effettuati in linea di principio solo all'inizio dell'anno civile. Se il salario annuo assicurato presso un datore di lavoro affiliato varia più del 20% del salario corrisposto per un impiego a tempo pieno, e per un periodo di almeno 1 anno, o se l'assicurato attivo si trasferisce presso un altro datore di lavoro affiliato, il salario annuo assicurato viene adeguato anche durante l'anno civile, sulla base di una richiesta corrispondente.
- 7.4 Correzioni del salario a posteriori relative ad anni precedenti vengono considerate, per l'assicurazione nella Cassa Pensione, unicamente se l'assicurato attivo o il datore di lavoro lo richiedono e se le correzioni degli accrediti di risparmio che ne risultano superano di almeno CHF 500.- le corrispondenti correzioni dei contributi dell'assicurato attivo interessato.

Salario annuo assicurato

Di regola, il salario annuo assicurato corrisponde direttamente al reddito annuo presumibile e assoggettato all'AVS (senza deduzione di coordinamento), ma al massimo a 6 volte la rendita di vecchiaia annua massima AVS (2024 CHF 176'400.00). Componenti del salario occasionali, ossia che non costituiscono parte regolare del rapporto di lavoro, non sono considerate come salario annuo assicurabile. Anche i redditi soggetti all'AVS percepiti da datori di lavoro non affiliati sono esclusi, come pure gli assegni familiari e per i figli che non sono soggetti all'AVS.

Il salario annuo assicurato deve essere notificato all'ufficio amministrativo in anticipo, all'inizio di ogni anno civile. Eventuali modifiche per l'anno in corso già concordate al momento della notifica dei salari devono essere considerate. In caso di occupazione fluttuante, si deve considerare anche il reddito effettivo dell'anno precedente. Se si presume che cambiamenti nel corso dell'anno dureranno almeno un anno e ammontano a più del 20% del salario previsto per un'occupazione a tempo pieno, il salario annuo assicurato verrà adeguato nel corso dell'anno.

Modifiche del salario annuo assicurato nel corso dell'anno

Le modifiche al salario annuo assicurato vengono effettuate in linea di principio solo all'inizio di un anno civile. Tuttavia, se il salario annuo assicurato presso un datore di lavoro affiliato cambia di oltre il 20% rispetto al salario previsto per

un'occupazione a tempo pieno e per la durata di almeno 1 anno, o se la persona assicurata attiva passa ad un altro datore di lavoro affiliato, è possibile un adeguamento del salario annuo assicurato anche durante l'anno civile. In questo caso, l'assicurato attivo interessato o il suo datore di lavoro dovranno farne richiesta, e il datore di lavoro deve notificare la modifica all'ufficio amministrativo.

Se il salario annuo assicurato notificato all'inizio dell'anno cambia nel corso dell'anno civile di non oltre il 20% del salario previsto per un'occupazione a tempo pieno, questo salario annuo assicurato viene nuovamente adeguato solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In tal caso, l'importo dei contributi stabilito al 1° gennaio dell'anno in corso rimane invariato fino alla fine dell'anno civile, sia per il datore di lavoro che per l'assicurato attivo.

Correzioni a posteriori dei salari degli anni precedenti

Correzioni salariali AVS retroattive o notifiche errate relative ad anni precedenti vengono prese in considerazione per l'assicurazione nella KPUGT solo se le relative correzioni degli accrediti di risparmio sono superiori di almeno CHF 500.00 alle corrispondenti correzioni dei contributi dell'assicurato attivo interessato. In ogni caso, l'assicurato attivo interessato o il suo datore di lavoro dovranno farne richiesta e il datore di lavoro inviare all'ufficio amministrativo la relativa notifica di mutazione.

Esempi di correzioni a posteriori dei salari degli anni precedenti:

Esempio 1 persona assicurata attiva 30-enne

correzione a posteriori degli anni precedenti		CHF	15'000.00
correzione degli accrediti di risparmio:	9.0% di CHF 15'000.00	CHF	1'350.00
correzione dei contributi di risparmio dell'assicurato:	6.0% di CHF 15'000.00	CHF	900.00
differenza		CHF	450.00

► una correzione retroattiva della copertura assicurativa non è possibile.

Esempio 2 persona assicurata attiva 50-enne

correzione a posteriori degli anni precedenti		CHF	10'000.00
correzione degli accrediti di risparmio:	16.5% di CHF 10'000.00	CHF	1'650.00
correzione dei contributi di risparmio dell'assicurato:	9.0% di CHF 10'000.00	CHF	900.00
differenza		CHF	750.00

► una correzione retroattiva della copertura assicurativa è possibile, a condizione che sia richiesta dall'assicurato attivo interessato o dal suo datore di lavoro e che venga comunicata all'ufficio amministrativo tramite il datore di lavoro.

Allegato 2 al Regolamento di previdenza (RegPr) del 30.10.2019, valido dal 01.01.2020

Art. 1 Continuazione volontaria dell'appartenenza in caso di disdetta da parte del datore di lavoro

- 1.1 Assicurati attivi che cessano di essere assoggettati all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, possono continuare la loro appartenenza come membri volontari sulla base dell'articolo 47a LPP e delle disposizioni seguenti, ma nei limiti dell'estensione precedente.
- 1.2 Gli assicurati attivi che desiderano continuare la loro appartenenza sulla base di questo allegato devono comunicarlo in forma scritta alla Cassa Pensione entro 30 giorni dal momento in cui sono stati informati di questa possibilità nell'ambito della comunicazione della disdetta. Alla scadenza di questo termine, si estingue il diritto alla continuazione dell'appartenenza alla Cassa Pensione.
- 1.3 Alla comunicazione deve essere allegata una prova scritta della disdetta intimata dal datore di lavoro. Gli assicurati attivi che desiderano continuare la loro appartenenza sulla base di questo allegato, devono inoltre comunicare alla Cassa Pensione se vogliono mantenere la previdenza completa oppure unicamente la copertura dei rischi invalidità e morte. Il salario annuo assicurato corrisponde all'ultimo salario annuo annunciato dal datore di lavoro come all'articolo 7.1 RegPr. Su richiesta del membro volontario, può essere assicurato un salario annuo inferiore, che deve comunque raggiungere almeno il salario minimo LPP. Il salario annuo assicurato così stabilito potrà in futuro essere ridotto, ma non più aumentato. Una riduzione del salario annuo assicurato è possibile solo all'inizio dell'appartenenza volontaria oppure per ogni 1° gennaio e deve essere comunicata all'ufficio amministrativo entro il 15 gennaio.

- 1.4 Se membri volontari che hanno scelto la continuazione dell'appartenenza secondo questo allegato entrano in un nuovo istituto di previdenza, devono annunciarlo all'ufficio amministrativo tempestivamente e di propria iniziativa. La prestazione di uscita versata al nuovo istituto di previdenza ammonta all'importo necessario per il riacquisto delle prestazioni regolamentari complete. Se una parte della prestazione di uscita rimane nella Cassa Pensione, il salario annuo assicurato viene ridotto in proporzione alla percentuale della prestazione di uscita trasferita. Se con ciò il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP, l'appartenenza termina. L'appartenenza termina comunque, se all'entrata in un nuovo istituto di previdenza sono necessari più dei due terzi della prestazione di uscita per il riacquisto delle prestazioni regolamentari complete.
- 1.5 I membri volontari che continuano la loro previdenza in base a questo allegato, devono versare i contributi di assicurato e datore di lavoro anticipatamente e con cadenza trimestrale. All'inizio dell'appartenenza, i contributi di assicurato e datore di lavoro relativi alla parte rimanente del trimestre devono essere versati alla Cassa Pensione entro 10 giorni dall'inizio dell'appartenenza. In seguito i contributi di assicurato e datore di lavoro per il trimestre successivo devono pervenire alla Cassa Pensione entro il 30 dell'ultimo mese del trimestre in corso, vale a dire entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre. Se i contributi di assicurato e datore di lavoro, anticipati e con cadenza trimestrale, non pervengono alla Cassa Pensione entro queste date, il membro volontario sarà considerato in mora con il versamento dei contributi, senza diffida.
- 1.6 I membri volontari possono disdire la continuazione dell'appartenenza per la fine di ogni mese rispettando il termine di 30 giorni. In caso di contributi non versati, la Cassa Pensione può disdire la continuazione dell'assicurazione per la fine del mese successivo. La copertura assicurativa dei rischi invalidità e morte termina alla fine dell'ultimo mese per il quale sono stati versati i contributi.
- 1.7 Se la continuazione dell'appartenenza termina prima del compimento dei 60 anni, sussiste il diritto ad una prestazione di libero passaggio come all'articolo 18 del RegPr; se tale appartenenza termina dopo il compimento dei 60 anni ed è durata non più di 2 anni, sussiste il diritto a prestazioni di vecchiaia come agli articoli 10 e 11 del RegPr. Se l'appartenenza volontaria è durata più di 2 anni, sussiste unicamente il diritto ad una rendita di vecchiaia come all'articolo 10 del RegPr.

Con la riforma delle prestazioni complementari (LPC), il 01.01.2021 è entrato in vigore il nuovo art. 47a LPP. Questo articolo disciplina la continuazione dell'assicurazione di lavoratori anziani in caso di disdetta del contratto da parte del datore di lavoro.

Il Consiglio di Fondazione della nostra Cassa Pensione ha emanato le necessarie disposizioni con l'Allegato 2 al RegPr attualmente in vigore e riportato sopra, al fine di realizzare i requisiti formali per la continuazione dell'assicurazione e le opzioni effettivamente disponibili per gli assicurati.

Per poter applicare le disposizioni federali e il nuovo Allegato 2 del RegPr, dipendiamo dalle informazioni fornite dai datori di lavoro. In particolare, nella notifica di uscita dobbiamo avere ulteriori informazioni sulla cessazione del rapporto di lavoro. Al formulario per l'annuncio di cambiamento abbiamo quindi aggiunto la domanda se il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro.

Articolo 26 Obbligo di contribuzione

- 26.1 Gli assicurati attivi e i datori di lavoro versano alla Cassa Pensione:
- a) contributi per la copertura del rischio in caso di invalidità e di decesso e per spese amministrative, al più presto a partire dal 1° gennaio dopo il compimento dell'età di 17 anni,
 - b) contributi di risparmio per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia, al più presto a partire dal 1° gennaio dopo il compimento dell'età di 24 anni.
- 26.2 L'obbligo di contribuzione ha inizio col primo giorno del mese nel quale l'assicurato attivo viene ammesso alla Cassa Pensione e termina al più tardi con il compimento dell'età di 65 anni. In caso di un antecedente scioglimento del rapporto di lavoro o in caso di decesso, l'obbligo di contribuzione termina alla fine del mese in cui viene sciolto il rapporto di lavoro o viene a mancare il salario annuo assicurato. Se il salario annuo assicurato, per motivi non legati alla salute, scende sotto il salario minimo secondo la LPP, l'obbligo di contribuzione decade dal mese in cui il salario scende sotto il salario minimo secondo la LPP. Se il salario annuo assicurato diminuisce temporaneamente per malattia o incidente, il salario annuo assicurato vigente permane valido almeno fintanto che sussiste l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario.
- 26.3 Se un assicurato attivo ha diritto ad una rendita di invalidità della Cassa Pensione, l'obbligo di contribuzione sul salario decade retroattivamente a partire dal mese dal quale viene riconosciuta dall'AI una invalidità di almeno il 40% con diritto ad una rendita.

- 26.4 I contributi degli assicurati attivi vengono dedotti dal salario degli assicurati attivi da parte del datore di lavoro e versati alla Cassa Pensione insieme ai contributi del datore di lavoro. Il Consiglio di Fondazione stabilisce le scadenze. Entrate e uscite durante l'anno civile vengono compensate separatamente. Se i contributi dovuti, o una parte di essi, non vengono versati entro la scadenza e se non è stata stabilita una regolamentazione diversa, viene computato un interesse di mora annuo del 6%.

Articolo 27 Ammontare dei contributi

- 27.1 I contributi degli assicurati attivi ammontano, in percentuale del salario annuo assicurato, a:

<i>età LPP</i>	<i>Contributi per rischio e spese amministrative (articolo 26.1 lit. a)</i>	<i>contributi di risparmio (articolo 26.1 lit. b)</i>	<i>contributi totali</i>
18-24	2.0%		2.0%
25-34	2.0%	4.0%	6.0%
35-44	2.0%	5.5%	7.5%
45-54	2.0%	7.0%	9.0%
55-65	2.0%	8.0%	10.0%

- 27.2 I contributi dei datori di lavoro per la copertura dei rischi di invalidità e di decesso, come pure per le spese amministrative, ammontano al 2.0% del salario annuo assicurato. Quali contributi di risparmio i datori di lavoro versano complessivamente il 9.5% per tutti gli assicurati attivi tra i 25 e i 65 anni così che l'addebito per la contribuzione ammonta in totale all'11.5% del salario annuo assicurato.

Obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione inizia il primo giorno del mese in cui l'assicurato attivo viene ammesso nella KPUGT e termina al più tardi al compimento del 65° anno di età. Se il rapporto di lavoro viene sciolto prima, o in caso di decesso, l'obbligo di contribuzione termina l'ultimo giorno del mese in cui il rapporto di lavoro viene sciolto o l'assicurato attivo è deceduto.

Se il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP in modo duraturo e non a causa di problemi di salute, l'obbligo di contribuzione termina a partire dal mese in cui non viene più raggiunto il salario minimo LPP.

In caso di malattia o infortunio, se il salario annuo assicurato diminuisce solo temporaneamente (senza diritto a una rendita d'invalidità della KPUGT), ad esempio in seguito a eventuali indennità giornaliere esenti da AVS, il salario annuo assicurato precedente rimane invariato almeno fino a quando sussiste l'obbligo del datore di lavoro di versare il salario, ai sensi dell'articolo 8 cpv. 3 LPP.

Tuttavia, se un assicurato attivo ha diritto a una rendita d'invalidità della KPUGT, l'obbligo di contribuzione si applica sulla base del salario annuo assicurato effettivamente conseguito (continuazione del versamento del salario soggetto all'AVS, nonché un eventuale salario parziale conseguito per un'ulteriore attività) al più tardi fino alla scioglimento del rapporto di lavoro. L'obbligo di contribuzione sul pagamento continuato del salario comunque cessa retroattivamente al più tardi a partire dal mese per il quale viene riconosciuta dall'AI un'invalidità di almeno il 40% con diritto di rendita, ossia di regola a partire da 12 mesi prima dell'effettivo diritto, eventualmente tardivo, alla rendita AI.

Esempi di calcolo dei contributi alla Cassa Pensione per il 2024

- salario annuo assicurato minimo (salario minimo LPP)
per l'assicurazione obbligatoria (art. 4.1 e 7 RegPr) CHF 22'050.00
- salario annuo assicurato massimo (art. 7.1 RegPr) CHF 176'400.00
(6 volte l'importo della rendita di vecchiaia annua massima AVS di CHF 29'400.00)
- salario assicurato annuo per gli esempi seguenti CHF 50'000.00
(viene sempre arrotondato a CHF interi)
 - **Esempio 1** (assicurato attivo 20enne):
 - contributo dell'assicurato 2.0% di CHF 50'000.00 CHF 1'000.20 all'anno / 83.35 al mese*
 - contributo del datore di lavoro 2.0% di CHF 50'000.00 CHF 1'000.20 all'anno / 83.35 al mese*
 - **Esempio 2** (assicurato attivo 50enne):
 - contributo dell'assicurato 9.0% di CHF 50'000.00 CHF 4'500.00 all'anno / 375.00 al mese*
 - contributo del datore di lavoro 11.5% di CHF 50'000.00 CHF 5'749.80 all'anno / 479.15 al mese*

* Importo annuo diviso 12 e arrotondato a 5 centesimi

Per ulteriori domande, i collaboratori del nostro ufficio di Lugano (Curia vescovile, tel. 091 913 89 89) sono sempre a disposizione.

Nota: queste Indicazioni operative valide dal 01.01.2024 non possono essere pretesto per una rivendicazione giuridica.
Fa fede l'originale tedesco del Regolamento di previdenza della KPUGT in vigore dal 01.01.2020 (RegPr).